



-controricorrente-

avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1729/2023 depositata il 28/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

██████████_██████████ proponeva reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il quale, nell'ambito di un procedimento di revisione delle condizioni di divorzio promosso da ██████████ aveva posto a carico del ██████████ un contributo di mantenimento per i due figli minori di € 200,00 giustificato dal nuovo regime di visita e dalle nuove spese abitative.

Con decreto nr 2793/2024 la Corte di appello di Bologna rigettava il reclamo.

Rilevava che, anche a voler ritenere che la reclamata convivesse con il suo nuovo compagno, con conseguente contributo di quest'ultimo alle spese abitative, il divario esistente tra i redditi delle parti rimaneva immutato, anche se per ragioni diverse da quelle enunciate dal Giudice di prime cure.

Sottolineava che ██████████ aveva costituito da qualche mese, precisamente dalla fine di settembre del 2023, unitamente al compagno, una società di persone, la ██████████ snc di ██████████ e ██████████ che aveva preso in affitto un bar.

Osservava che seppure lo svolgimento di attività economica in forma societaria apparisse in prospettiva idoneo a migliorare in misura apprezzabile la condizione economica della reclamata,



doveva, tuttavia, affermarsi che, nei primi mesi di esercizio dell'impresa, l'utile era estremamente modesto, avuto riguardo allo sforzo finanziario occorrente per l'avvio dell'attività.

Si trattava di un dato notorio acquisito alla comune esperienza e, nel caso di specie, confermato dal bilancio provvisorio al 31 dicembre 2023, che attestava un utile di poco superiore ad € 5.000,00 , che deve, peraltro, essere diviso tra i due soci.

Riteneva che dovessero essere rigettate le istanze di entrambe le parti, formulate ex art. 709 ter c. p. c., posto che la conflittualità tra i due genitori riguardava esclusivamente le questioni economiche e che, invece, funzionava in maniera soddisfacente la frequentazione paritaria dei due genitori, da parte dei figli minori, che erano sereni e avevano buoni rapporti con le reti familiari del padre e della madre.

Non si riscontravano, dunque, violazioni delle disposizioni in tema di affidamento condiviso e di frequentazione tra i minori e i genitori.

██████████ ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso ██████████

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell'udienza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte d'Appello completamente omesso di decidere in ordine alla richiesta del ████████_di esplicitare che le spese straordinarie devono essere sostenute oltre che dal padre nella misura del 60% anche dalla madre nella misura del 40% e che ciascuno è tenuto a rimborsare all'altro quanto questi abbia speso in sua vece.



Con un secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 360 n. 5, per omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di appello non considerato che [REDACTED] e il suo attuale compagno ([REDACTED]) hanno sostanzialmente intrapreso l'attività d'impresa già dall'1.04.2023 (cfr. doc. 27 di cui si disquisisce a pag. 6 del reclamo [REDACTED] e non "...dalla fine di settembre 2023..." come scritto a pag. 7 del decreto della C.A.

Da tale erroneo fatto presupposto, si rimprovera alla Corte di aver fatto discendere conclusioni erranee, e cioè il corollario che "nei primi mesi di esercizio dell'impresa, l'utile è estremamente modesto, avuto riguardo allo sforzo finanziario occorrente per l'avvio dell'attività".

Si critica il ragionamento seguito dalla Corte di appello laddove ha ritenuto credibile che la signora [REDACTED] disponesse di una entrata mensile di € 488,46 e sostenesse spese locative e correnti dichiarate in atti per almeno € 690,00.

Il primo motivo è infondato.

Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017; Cass. 28580 del 2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di



rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017, n. 7653 del 2012).

Ciò posto la Corte di appello non è incorsa in alcuna violazione del canone di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

Il rigetto del reclamo, sia pure sulla base di una motivazione diversa da quella seguita dal Tribunale, ha condotto alla conferma del decreto impugnato emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il quale aveva rilevato il sopravvenuto peggioramento della situazione reddituale della madre la quale poteva contare su una entrata di circa 800,00 euro mensile e l'assenza di variazione della posizione economica del padre il cui reddito mensile era pari ad € 2200,00 ed ha ritenuto di gravare quest'ultimo di un contributo nella misura di € 200,00 mensili e del 60% delle spese straordinarie (mentre il rimanente 40% era a carico della madre)

La conferma del provvedimento impugnato anche per quel che attiene la misura del contributo per spese straordinarie da porre a carico di ciascun genitore non rendeva necessario un pronunciamento da parte del Giudice del reclamo tenuto conto che nessuna contestazione era stata sollevata sulla percentuale stabilita dal primo Giudice.

In altri termini la Corte di appello ha ritenuto che non vi erano elementi per modificare la decisione emessa dal Tribunale che quindi rimaneva ferma sia per quanto riguarda il quantum dell'assegno di mantenimento che per la misura del contributo cui ciascun genitore era chiamato a sostenere relativamente alle spese straordinarie dei figli minori.

Il secondo motivo con cui il ricorrente mira a censurare la valutazione del materiale probatorio svolta dalla Corte di merito è inammissibile.



La doglianza è finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quelle operate dalla Corte d'Appello la quale ha vagliato la documentazione prodotta in causa ed in particolare sia la dichiarazione di reddito attuale della Signora [REDACTED] sia il bilancio provvisorio di [REDACTED] l'estratto bancario con i movimenti e saldo, il contratto di cessione di ramo di azienda e la visura camerale [REDACTED]

Su queste basi il giudice del reclamo ha concluso che le modeste entrate dell'esercizio gestito dalla reclamata non consentivano di colmare il divario esistente con l'ex coniuge.

Onerando così il soggetto dotato di una maggiore capacità economica di un contributo nel mantenimento dei minore e ciò alla luce del disposto dell'art. 316 bis, comma 1, c.c. che prevede che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, spese che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre € 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.



In caso di diffusione del presente provvedimento si omettono le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 5.11.2025

Il Presidente
(Alberto Giusti)

